Statuto dell'ArciVik Palaunia

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.lgs 3 Luglio 2017 n.117, denominata "Associazione di Promozione Sociale ArciVik Palaunia", in breve "APS ArciVik Palaunia"

L'Associazione ha sede in Palagonia (CT) e, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà sia istituire delle sedi distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, sia, se necessario, trasferire la sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso comune senza che questo comporti la modifica del presente atto.

Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive dell'Associazione di promozione sociale Arci nazionale alla quale decide di affiliarsi tramite le sue strutture territoriali, adottandone lo Statuto ed assumendone la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di promozione sociale, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere le politiche dell'infanzia, dell'adolescenza, della famiglia, dell'universo femminile, della solidarietà, della non violenza, del pacifismo, dell'antirazzismo, facendo propri i valori quali una società più aperta, tollerante, multiculturale contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci come dell'intera comunità realizzando attività e servizi sussidiari al raggiungimento degli scopi sociali. Sarà impegno dell'Associazione

operare al fine di valorizzare le culture e le identità che rimangono in ombra o sconosciute.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie;
d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
g) formazione universitaria e post-universitaria;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese

in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;

q) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Funzionamento - Durata

Art. 4

L'Associazione garantisce la democraticità della sua struttura e l'elettività delle cariche associative.

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni gratuite e volontarie degli aderenti all'Associazione e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso spese sostenute per l'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO IV

Soci

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della successiva convocazione.

Art. 8

La qualifica di socio, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che ne deve rispondere entro un mese dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire anche in forma telematica.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO V

Recesso — Esclusione

Art. 10

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che non ottemperi al versamento del contributo annuale entro il 31 marzo di ogni anno;
c) che denigri l'Associazione, i suoi organismi sociali e i suoi soci;
d) che ostacoli il buon andamento dell'Associazione, impedendone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
e) che si appropri indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
f) che cagioni danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 12

Fatta eccezione dell'ipotesi prevista alla lettera b) dell'art. 11 che costituisce causa di esclusione immediata e di diritto per morosità e senza necessità di notifica al socio interessato, le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, può richiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che dovrà avvenire decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che ha ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Risorse economiche — Fondo Comune

Art. 13

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità donazioni e legati;
- contributo dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni dei beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai beni mobili ed immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il Fondo Comune, costituito dagli avanzi di gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 14

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto economico e finanziario deve

essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto consuntivo deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi, con separata indicazione del rendiconto dell'eventuale attività commerciale posta in essere.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Per assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza, gli atti relativi all'attività dell'Associazione devono essere conservati presso la sede sociale e messi a disposizione di tutti gli associati.

TITOLO VII

Organi dell'Associazione

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. i Revisori legali dei conti (qualora nominati).

Assemblea

Art. 16

L'Assemblea in forma collegiale degli associati rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L' Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione delle Assemblee dei soci contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e l'elenco delle materie da trattare, tanto in prima quanto nell'eventuale seconda convocazione, si deve effettuare mediante avviso da affiggere, almeno

quindici giorni prima dell'adunanza, nei locali della sede sociale e in tutti gli altri locali ove si svolgono le attività.

In alternativa, l'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci mediante l'invio di lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 17

L' Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e dei Revisori legali dei conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In tal caso la convocazione costituisce un atto dovuto per il Consiglio Direttivo e deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 18

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea, sia in forma ordinaria quanto in quella straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda

convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, tanto in seduta ordinaria quanto in seduta straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide se prese a maggioranza assoluta dai soci intervenuti.

Art. 19

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare:

- lc modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, comunque sempre in numero dispari determinato dai soci al momento della nomina, scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e fino all' approvazione del rendiconto dell'ultimo anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque ogni tre mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei membri che lo compongono.

La convocazione è effettuata a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o telegramma da inviare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo il Consiglio Direttivo deve:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico e finanziario;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione:
- affidare con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Presidente

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Vice Presidente

Art. 24

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed in caso di dimissioni del Presidente stesso, ha il compito di coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Segretario

Art. 25

Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Organo di Controllo

Art. 26

L'Organo di Controllo è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e sull'inosservanza delle delibere.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea dei soci nomina tra i membri dell'Organo di Controllo almeno un membro scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

L'Organo di Controllo decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica tre anni e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo anno e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Revisore Legale dei Conti

Art. 27

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea dei Soci nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 28

I Revisori ed i membri dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art. 29

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore legale dei Conti.

TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 30

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni poste in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguono finalità analoghe, comunque per scopi di utilità sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.